

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

05 Mar 2019

Appalti illeciti/1. Ecco la guida per stanare i reati di sfruttamento dei lavoratori

Massimo Frontera

Dopo l'introduzione, nel 2016, dei reati di «intermediazione illecita» e «sfruttamento del lavoro» (introdotti dall'articolo 603-bis del codice penale), l'Ispettorato nazionale del Lavoro pubblica le linee guida per gli accertamenti che riguardano le possibili violazioni sanzionate dal codice penale.

Le indicazioni si trovano sull'circolare n.5/2019 del 28 febbraio scorso. Le istruzioni - premette subito la circolare - vogliono solo essere un contributo all'attività di indagine del personale ispettivo «che, in ogni caso, dovrà tenere preliminarmente conto delle eventuali diverse indicazioni fornite dalle competenti Procure della Repubblica, sia sugli elementi utili alla configurazione del reato, sia sulle metodologie per l'acquisizione dei relativi elementi di prova». «Le indagini - si legge tra le altre cose nel capitolo della circolare dedicato alle indagini - andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione».

Il reato e le possibili attività economiche

I reati nel mirino dell'attività ispettiva e di verifica, si legge nella circolare, sono quelli di «intermediazione illecita, che persegue chiunque "recluta" manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori» e di «sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». Il caporalato non si trova solo in agricoltura, ma anche «nell'ambito di attività di servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali». Peraltro, ricorda la circolare, questi reati - per via degli elevati margini di guadagno che assicurano ai loro promotori - sono spesso perpetrati da organizzazioni criminali e mafiose.

Lo stato di debolezza e di bisogno di chi cerca un lavoro

L'attenzione del personale ispettivo dovrà soffermarsi sullo «stato di bisogno» del lavoratore, di cui i criminali si approfittano. Stato di bisogno che implica una limitazione della libertà che porta il lavoratore ad accettare l'attività irregolare. «L'attività investigativa sarà comunque tanto più semplice da realizzarsi quanto più è evidente lo stato di "debolezza sociale" dei lavoratori, ciò che avviene non di rado in relazione all'impiego di personale straniero spesso extracomunitario».

Sfruttamento lavorativo, le quattro spie rivelatrici

Quanto allo «sfruttamento lavorativo», la circolare dell'ispettorato elenca «gli indici dello

sfruttamento», cioè gli indizi e le condizioni di lavoro che segnalano la possibile presenza del reato e che devono guidare gli accertamenti. Ecco i quattro indicatori da considerare:

- 1) la «reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato»;
- 2) la «reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie»;
- 3) la «sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro». A questo proposito si precisa che «l'indice sarà tanto più significativo quanto più gravi saranno le violazioni di carattere prevenzionistico accertate, mentre avranno evidentemente meno "peso" eventuali violazioni di carattere formale o altre violazioni che non vadano ad incidere in modo diretto sulla salute e sicurezza del lavoratore o la mettano seriamente in pericolo. Viceversa, violazioni in materia di salute e sicurezza particolarmente gravi potranno dar luogo ad una aggravante specifica che, secondo il comma 4 n. 3 dell'art. 603 bis c.p., si realizza per "aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"». In questo caso, diversamente dai casi precedenti, «non è richiesta la reiterazione»;
- 4) la «sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti». Il caso si concretizza nelle «ipotesi di condizione lavorativa degradante possono rinvenirsi nelle situazioni di significativo stress lavorativo psico-fisico, ad es. quando il trasporto presso i luoghi di lavoro sia effettuato con veicoli del tutto inadeguati e superando il numero delle persone consentito così da esporli a pericolo; lo svolgimento dell'attività lavorativa avvenga in condizioni meteorologiche avverse, senza adeguati dispositivi di protezione individuale; quando sia del tutto esclusa la possibilità di comunicazione tra i lavoratori o altri soggetti; quando siano assenti locali per necessità fisiologiche ecc.. La sorveglianza non è invece da intendersi nel senso letterale della parola, spesso essendo sufficiente una costante presenza fisica del datore di lavoro/fiduciario affinché nel lavoratore si generi il pensiero di essere controllato e quindi di dover produrre al fine di conservare il lavoro».

Il coinvolgimento dell'impresa appaltatrice

«Lo sfruttamento del lavoro - si legge nel capitolo della circolare dedicato alle indagini - può realizzarsi anche nell'ambito di rapporti commerciali tra imprese, in particolare nell'ambito di una prestazione di servizi oggetto di un contratto di appalto, laddove l'impresa appaltatrice, nel garantire forti risparmi ai committenti, approfitti dello stato di bisogno dei lavoratori abbattendo considerevolmente i costi del lavoro attraverso la corresponsione di retribuzioni "in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato"». «In tale contesto - prosegue la circolare - andrà ad esempio valutato il comportamento del personale incaricato dalla società appaltatrice di offrire i servizi ai futuri committenti sottoscrivendo i relativi preventivi, il quale potrà rendersi anch'esso responsabile di un comportamento penalmente rilevante. Le indagini andranno estese anche alle imprese (indipendentemente dal possesso della personalità giuridica) utilizzate come mezzo per la consumazione dei delitti in questione, considerato che le condotte di cui all'art. 603 bis c.p. sono valutate anche ai fini della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001».

Sequestro dei beni in caso di l'intermediazione illecita

«È sempre necessario effettuare un calcolo, anche approssimativo, dei guadagni ottenuti dall'intermediario in forza di quanto corrisposto dagli utilizzatori (e talvolta dai lavoratori stessi) e di quelli ottenuti dagli utilizzatori a seguito del mancato o ridotto versamento di retribuzione,

contribuzione ed imposte sui rapporti di lavoro», raccomanda la circolare dell'Ispettorato nel capitolo dedicato alle indagini patrimoniali. «Tali somme - prosegue - dovranno essere sequestrate, a fine di confisca, ai responsabili dei reati anche ai sensi dell'art. 603 bis 2 c.p. quale profitto del reato; dovranno inoltre essere cercati, in assenza di denaro liquido, anche beni di pari importo, considerato che tale disposizione consente la confisca per equivalente. A tale ultimo fine dovranno essere eseguite accurate indagini patrimoniali sui redditi e sulla consistenza del patrimonio delle persone indagate e delle imprese da loro amministrare. I relativi risultati saranno infatti utili sia per l'esecuzione del sequestro per equivalente di cui all'art. 603 bis 2 c.p., sia per l'esecuzione del sequestro preventivo finalizzato all'esecuzione della confisca di cui all'art. 240 bis c.p. (confisca in casi particolari)».

Stato di bisogno e sfruttamento, le domande da fare

«Ha documenti che dimostrino il pagamento? Ha documenti che dimostrino il versamento dei contributi? Riceve dal datore di lavoro anche vitto e alloggio? La paga direttamente il datore di lavoro? Il datore di lavoro o l'intermediario detraggono dalla paga (o si fanno dare) una somma per dei servizi che offrono?». Sono alcune delle domande che il personale ispettivo deve porre ai lavoratori per accertare l'eventuale situazione di sfruttamento. Analoghe domande-tipo vengono indicate ai fini di accertare l'eventuale stato di bisogno del lavoratore. Le domande sono indicate in un allegato alla circolare. Altre domande tipo vengono indicate per accertare violazioni delle norme sull'orario di lavoro, il periodo di riposo, la sicurezza sul luogo di lavoro e l'eventuale situazione degradante in materia di sorveglianza, situazione alloggiativa o condizioni di lavoro.

TUTTE LE DOMANDE PER ACCERTARE LO STATO DI BISOGNO E LO SFRUTTAMENTO

IL TESTO DELLA CIRCOLARE N.5/2019 DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved